



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

**ALLA CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
UFFICIO ALBI, RUOLI, ELENCHI**

Prot 207867

GENOVA

24.11.2014

TRASMESSA VIA PEC

OGGETTO: quesito in materia di mediazione occasionale.

Si fa riferimento al quesito presentato via mail da codesta Camera di commercio in data 18 novembre u.s., concernente la possibilità di svolgere l'attività di mediazione occasionale senza essere stati preventivamente iscritti al Registro delle Imprese camerale.

In proposito si fa presente che ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 26 ottobre 2011, recante “ Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti **l'attività di mediatore** disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 ed 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”, lo svolgimento dell'attività in questione è subordinato unicamente all'iscrizione nell'apposita sezione del REA: pertanto non è prevista alcuna preventiva iscrizione/passaggio dal R. I..

In sostanza, con tale norma si è inteso consentire l'iscrizione in tale, apposita, sezione del REA a tutti coloro che a qualsiasi titolo intendono svolgere detta attività in modo del tutto occasionale, non continuo, per un massimo di sessanta giorni in un anno: siano essi dei soggetti che abbiano precedentemente svolto l'attività mediatizia presso alcuna impresa, ovvero dei soggetti che mai abbiano operato come mediatori, ovvero ancora dei soggetti che operino solo e soltanto in modo saltuario, occasionale, senza alcuna stabilità d'incarico.

E' pertanto irrilevante la circostanza che, ad oggi, in linea generale l'iscrizione al REA è possibile solo a seguito di cessazione dell'attività d'impresa, perché nel caso in questione si parla e tratta, specificatamente, di un'apposita sezione, istituita proprio a seguito della soppressione dei ruoli camerali al fine non solo di consentire il passaggio al RI/REA a chi non esercitava l'attività ma era iscritto al *vecchio* ruolo, nonché di mantenere i requisiti abilitanti a coloro che, a regime, cessano di svolgerla all'interno di un'impresa; ma anche al fine di permettere lo svolgimento in forma temporanea ed appunto occasionale di detta attività a chiunque abbia i requisiti previsti dalla normativa – che transiti o meno dal R.I..



Il secondo aspetto del quesito riguarda la durata dello svolgimento dell'attività occasionale, ed anche in questo caso il tenore della norma – art. 12, comma 3 del decreto ministeriale - è chiaro nello stabilire che la segnalazione dell'avvio dell'attività *non può essere presentata più di una volta all'anno*: con ciò intendendo l'anno solare a scadenza 31 dicembre.

Ciò sta a significare non solo che non può essere inviata più di una segnalazione l'anno di tal tipo ma anche che, a prescindere da quando l'eventuale mediatore occasionale avvia l'attività, Egli dovrà comunque attendere l'inizio del nuovo anno solare per poterla intraprendere nuovamente, se del caso.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

RC